

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2023

570/2023/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2023, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SARLUX

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1275^a riunione del 5 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 740/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 740/2022/R/eel);
- la comunicazione di AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito anche: AXPO), del 30 novembre 2022, prot. Autorità 62949, di pari data (di seguito: prima comunicazione Axpo);
- la comunicazione di AXPO, del 5 ottobre 2023, prot. Autorità 62622, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Axpo);
- la comunicazione di AXPO, del 9 novembre 2023, prot. Autorità 69924, di pari data (di seguito: terza comunicazione Axpo).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno.
- con la deliberazione 740/2022/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2023, da AXPO, con la prima comunicazione Axpo, in relazione all'impianto Sarlux;
 - previsto che, per l'anno 2023, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Sarlux siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella prima comunicazione Axpo (di seguito: Impegno);
- con la seconda comunicazione Axpo, come integrata dalla terza comunicazione Axpo (di seguito, anche: istanza di acconto), il citato utente ha formulato istanza per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito all'impianto Sarlux per il primo semestre dell'anno 2023 (di seguito anche: periodo dell'acconto), indicando come costi fissi rilevanti ai fini della determinazione dell'acconto il minor valore tra il 50% dell'importo dell'Impegno e l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e relativi al periodo dell'acconto;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto Sarlux, AXPO è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetto l'utente dell'impianto essenziale Sarlux ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca ad AXPO un acconto del Corrispettivo per l'anno 2023, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che, in relazione all'impianto Sarlux, sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da AXPO ai sensi del comma 65.30, per il primo semestre dell'anno 2023;
- in relazione all'impianto Sarlux, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2023

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad AXPO ITALIA S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, l'acconto del Corrispettivo per il primo semestre dell'anno 2023, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 dicembre 2023;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad AXPO ITALIA S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini